

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2009

Oggetto: Emanazione Direttiva n. 1/2009 circa la Convenzione di gestione del s.i.i. con UNIDRA S.c.r.l. – Precisazioni sulle modalità di effettuazione della gestione e sui rapporti fra AATO3, UNIDRA e società operative

<p align="center">PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA GESTIONE E SUI RAPPORTI FRA AATO3, UNIDRA E SOCIETÀ OPERATIVE</p>

La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione stessa, come approvata con delibera dell'Assemblea n. 5 del 27/04/2005.

Premesso che

- a) UNIDRA S.c.r.l. è soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'AATO 3 con delibere dell'Assemblea Consortile (di seguito AC) n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003 e n. 5 del 28.04.2005 ed in forza di relativa Convenzione di gestione del servizio in via di sottoscrizione (di seguito Convenzione);
- b) la Convenzione richiamata disciplina impegni ed obblighi reciproci fra Gestore e AATO 3 relativamente all'affidamento *in house* e alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio in cui tale gestione è stata assentita;
- c) il lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione della Convenzione e la relativa sottoscrizione determina:
 - 1) una durata del rapporto inferiore rispetto alla ventennale,
 - 2) l'allineamento dell'arco temporale di riferimento degli Atti di Pianificazione intesi quale Convenzione e Piano d'Ambito,
 - 3) l'eliminazione dell'obbligo di conformazione al modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. b) o c), D. Lgs. n. 267/2000 nel termine del 31.12.2006 pur permanendo l'adempimento specifico di completamento del procedimento, come osservato e rilevato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
 - 4) l'eliminazione del solo termine (31.12.2006) entro cui procedere alla costituzione della gestione unica d'Ambito, fermo restando l'adempimento specifico parimenti a quanto previsto nelle Convenzioni S.I. MARCHE e CENTRO MARCHE ACQUE;
- d) l'istruttoria recentemente conclusa da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha considerato aderente al modello *in house* l'affidamento a soggetto gestore che a sua volta utilizzi per lo svolgimento operativo del servizio altre società ad esso collegate (società operative) purché le stesse abbiano le medesime caratteristiche del primo in merito alla proprietà interamente pubblica, all'esclusività del servizio per gli Enti soci ed al controllo analogo;

- e) per l'effettuazione del servizio UNIDRA S.c.r.l. si avvarrà delle società operative ASSM S.p.A. di Tolentino, ASSEM S.p.A. di San Severino e Valli Varanensi S.r.l. di Camerino, eventualmente tra loro aggregate; i Comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole e Pioraco costituiranno una quarta società o confluiranno in una delle società esistenti già citate o di quelle in essere a quel momento. In tal modo verrà coperto con tali società la totalità del territorio gestito così come da Allegato 1 alla presente Direttiva;
- f) risulta quindi necessario disciplinare i rapporti e gli impegni reciproci fra AATO 3 e UNIDRA S.c.r.l. relativamente al ruolo e agli obblighi di dette società operative;
- g) è stato ritenuto necessario formalizzare tali ruolo ed obblighi nella presente Direttiva;

La Convenzione di affidamento approvata per UNIDRA, relativamente alle modalità di effettuazione della gestione ed ai conseguenti rapporti fra AATO3, UNIDRA e società operative

deve essere interpretata come segue:

Art. 1 – Titolarità del servizio

Ai sensi della Convenzione approvata, UNIDRA S.c.r.l. è il soggetto gestore individuato dall'AATO 3 e l'unico titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso nei confronti dell'AATO 3.

Nell'ambito di tale Convenzione UNIDRA S.c.r.l. si avvarrà, per lo svolgimento del servizio, di quattro società operative ognuna delle quali opererà su una porzione di territorio identificata dalla tabella allegata alla presente Direttiva (Allegato 1).

Rispetto ai 27 Comuni originariamente affidati si sono manifestate, nel frattempo, le opzioni per la gestione diretta del servizio, ex art. 148, comma 5, del D. Lgs. 156/2006, dei Comuni di Camporotondo di Fiastrone e di Poggio San Vicino, mentre per i Comuni di Bolognola e Sefro si è ancora in attesa dell'atto relativo. Per questi quattro Comuni la titolarità del servizio è quindi da intendersi facente capo al Comune stesso.

Art. 2 – Durata

UNIDRA S.c.r.l. è soggetto titolare per tutta la durata della Convenzione a decorrere dalla sua sottoscrizione sino al 2025.

La Convenzione è così allineata al periodo di pianificazione contenuto nel Piano d'Ambito UNIDRA S.c.r.l. avente fine nel 2025.

La condizione inizialmente apposta alla Convenzione in sede di approvazione circa la prosecuzione della gestione oltre il termine del 31.12.2006 in capo al soggetto gestore per conformità ai modelli societari previsti all'art. 113 comma 5 lett. b) o c) D. Lgs. n. 267/2000 deve intendersi superata per decorso del tempo.

Continua a permanere in capo a UNIDRA S.c.r.l. l'obbligo di completamento al modello *in house* mediante perfezionamento e/o integrazione degli elementi necessari come osservato e rilevato nell'istruttoria dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e come riportato nella presente Direttiva e nel documento istruttorio che l'accompagna.

Art. 3 – Obblighi del Gestore

L'obbligo di costituzione nel termine del 31.12.2006 del gestore unico riportato all'art. 4 della Convenzione deve intendersi superato solo con riferimento alla scadenza prescritta permanendo in capo a UNIDRA, parimenti per le altre società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE ACQUE, il sostanziale adempimento di gestione unica d'Ambito.

Art. 4 – Svolgimento del servizio

La presente Direttiva di interpretazione chiarisce la disciplina nel dettaglio delle modalità di svolgimento del servizio idrico integrato nello specifico contesto territoriale di riferimento come previste dalla Convenzione richiamata e dai relativi allegati e tenuto conto degli attuali assetti organizzativi del servizio.

In particolare la presente Direttiva fissa gli impegni che UNIDRA S.c.r.l. assume nei confronti dell'AATO 3 relativamente alla gestione del servizio tramite le società operative.

Al tempo stesso UNIDRA S.c.r.l. si impegna ad intraprendere le azioni necessarie affinché le società operative si adeguino alle modalità di svolgimento del servizio fissate dalla richiamata Convenzione e dalla presente Direttiva.

Art. 5 – Piano d'Ambito

Allegato alla Convenzione di affidamento richiamata, il Piano d'Ambito è un documento strategico di medio e lungo termine e rappresenta lo strumento di pianificazione e di controllo della gestione di lungo periodo (20 anni, come previsto dalla L. R. Marche 18/98).

Esso descrive lo stato attuale delle infrastrutture, fissa i livelli di servizio attuali e prospettici e individua le azioni necessarie al loro raggiungimento (Programma degli Interventi); determina inoltre gli investimenti complessivi necessari e modula la crescita tariffaria (Piano Finanziario).

Il Piano d'Ambito per la gestione UNIDRA S.c.r.l. vigente è stato approvato nel 2003 con delibera AC n. 6 del 30.06.2003 e integrato nel 2007 in merito al Piano degli interventi, alla copertura degli investimenti con il contributo perequativo, alla previsione dei costi operativi e allo sviluppo tariffario con delibera AC n. 12 del 30.11.2007. Oltre a tale Piano esiste un estratto valido per il triennio 2007-2009 e relativo ai Comuni di Tolentino e San Severino Marche approvato rispettivamente con delibere di adeguamento tariffario dell'AC n. 9 e n. 10 del 30.11.2007.

Il Piano d'Ambito UNIDRA S.c.r.l. ha valenza per tutti i Comuni che rientrano nel perimetro di affidamento ed UNIDRA S.c.r.l. è impegnata ad attuarlo secondo quanto stabilito nella Convenzione di gestione, nelle precedenti Delibere sopra richiamate e nella presente Direttiva.

Analogamente a quanto avvenuto per le altre due gestioni affidatarie dell'Ambito (S.I. MARCHE e CENTRO MARCHE ACQUE), l'AATO 3 ripartirà anche il Piano d'Ambito UNIDRA S.c.r.l. nelle porzioni di territorio sulle quali opereranno le società operative, pur nel rispetto della titolarità del servizio in capo ad UNIDRA S.c.r.l. ai sensi del precedente art. 1. L'AATO 3 si impegna a definire tale ripartizione entro 180 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

Art. 6 – Contributo perequativo

Ai sensi e per gli effetti delle delibere dell'Assemblea Consortile che hanno approvato e successivamente modificato il Piano d'Ambito introducendo e disciplinando il contributo perequativo per gli investimenti nei Comuni montani proveniente dalle altre due gestioni affidatarie dell'Ambito (S.I. MARCHE e CENTRO MARCHE ACQUE) e attualmente pari al 3% dei loro ricavi tariffari, si ribadisce la fondamentale importanza per la concreta realizzazione degli investimenti nei Comuni a minore densità e numerosità abitativa di concentrare i benefici derivanti da tale contributo sui soli Comuni che hanno caratteristiche più simili a quelli montani, con l'esclusione quindi dei Comuni maggiori (Tolentino e San Severino Marche). Per tali Comuni il finanziamento degli investimenti graverà quindi esclusivamente sulla tariffa del servizio.

Art. 7 – Investimenti

Gli investimenti previsti dal vigente Piano d'Ambito possono essere effettuati indifferentemente da UNIDRA o dalle singole società operative, nell'ambito dei Comuni serviti. La realizzazione degli stessi ha effetto liberatorio nei confronti dell'AATO 3 circa gli obblighi cui UNIDRA S.c.r.l. si è sottoposta in materia di realizzazione degli investimenti con la firma della Convenzione.

Per motivi legati a particolari situazioni locali o contingenti, così come nella fase di avvio iniziale del servizio, gli stessi investimenti possono essere realizzati anche dai singoli Comuni nei cui confini essi sono previsti.

Nei casi di cui ai precedenti due commi il contributo perequativo del 3% verrà concesso dall'AATO 3, esistendone i presupposti riportati nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AATO 3 (di seguito CA) n. 4 del 5.3.2008, al soggetto che realizzerà effettivamente l'investimento.

Art. 8 – Tariffe

Nei primi anni di gestione l'AATO 3 fisserà le tariffe dei Comuni affidati ad UNIDRA, con l'eccezione di Tolentino e San Severino Marche, in modo che vengano coperti almeno i costi operativi del servizio e le quote consortili annuali per l'obbligatoria appartenenza alla stessa AATO 3.

Ai sensi del precedente art. 6, per i Comuni affidati ad UNIDRA con l'eccezione di Tolentino e San Severino Marche, la remunerazione degli investimenti avverrà tramite il contributo perequativo del 3%, mentre le rate dei mutui contratti in passato per le opere e gli investimenti del servizio idrico resteranno a carico dei bilanci comunali.

La tariffazione all'utenza sarà realizzata dal soggetto gestore (UNIDRA o società operative) e durante il triennio di cui al successivo art. 9 verrà garantito ai singoli Comuni che di fatto svolgeranno il servizio il riconoscimento dei costi operativi sostenuti in base ad apposito contratto da perfezionare direttamente fra l'Ente e la società che fatturerà.

A regime, quando cioè il servizio sarà trasferito dal Comune alla società operativa o ad UNIDRA (ai sensi del successivo art. 9), le tariffe determinate dall'AATO 3 dovranno continuare a remunerare almeno i costi operativi che il gestore sosterrà, al netto dell'eventuale contributo che il Comune vorrà garantire al gestore.

Il servizio del debito pregresso (vecchi mutui) rimarrà a carico del Comune, salvo espressa previsione contraria da parte del Comune, nel qual caso l'AATO 3 formulerà un apposito piano tariffario specifico per detto Comune.

Nei Comuni dove sarà reso possibile dalla presenza di misuratori di consumo, la struttura tariffaria (tipologie di utenza e fasce di consumo) verrà progressivamente uniformata dall'AATO 3 per tutto il territorio assegnato in gestione ad UNIDRA e verranno eliminati eventuali minimi impegnati o fatturazioni forfettarie.

Nei Comuni di Tolentino e San Severino Marche si applica dall'inizio la struttura tariffaria definita dal cd. Metodo Normalizzato (DM 1/8/1996), con la copertura integrale dei costi del servizio idrico (costi operativi, ammortamenti, remunerazione del capitale investito e canone di concessione) da parte della tariffa e con gli incrementi tariffari massimi annui stabiliti dal Metodo.

Art. 9 – Gestioni in economia

Con la firma della Convenzione UNIDRA S.c.r.l. si è impegnata ad intraprendere le azioni necessarie affinché, entro 3 anni dalla sottoscrizione del presente Atto, i Comuni che attualmente gestiscono direttamente il servizio idrico, o parti dello stesso, conferiscano detto servizio alla stessa UNIDRA o ad una delle società operative secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

Nelle more di tale conferimento e finché la gestione sarà svolta di fatto dalle strutture comunali, UNIDRA dovrà definire e far sottoscrivere una convenzione fra le società operative e gli stessi Comuni per consentire l'operatività immediata su tutto il territorio affidatole dall'AATO 3 e per disciplinare nel periodo transitorio i rapporti fra Comune e società operativa secondo quanto previsto dalla richiamata Convenzione e dalla presente Direttiva in termini di investimenti, contributo perequativo, copertura dei costi operativi sostenuti dai Comuni, tariffe e rimborso dei mutui.

Art. 10 – Copertura dei costi di funzionamento di UNIDRA S.c.r.l.

I costi di funzionamento di UNIDRA S.c.r.l. sono previsti dall'AATO 3 nel Piano d'Ambito e vengono computati, al pari del contributo consortile da versare alla stessa AATO 3, nella tariffa del servizio. Tali costi dovranno quindi essere ristornati alla stessa UNIDRA dalle società operative che percepiscono le entrate tariffarie dall'utenza.

Attualmente tali costi sono relativi esclusivamente alle spese di funzionamento di UNIDRA, non avendo al momento ancora la stessa società consortile assunto direttamente la gestione di alcuna porzione di servizio.

Art. 11 – Periodo transitorio

In considerazione del fatto che è intercorso un rilevante lasso di tempo fra la data in cui l'affidamento ad UNIDRA avrebbe dovuto diventare efficace (1.1.2006, come previsto dalla Convenzione approvata il 28.04.2005) e la firma della Convenzione con conseguente avvio operativo del servizio, si dà atto che, pur rimanendo UNIDRA il soggetto che l'AATO 3 ha individuato per la titolarità del servizio, responsabilità, diritti ed obblighi intercorsi in tale periodo transitorio sono da riferirsi alle società o agli Enti che hanno effettivamente svolto il servizio, avendone titolo precedente, e precisamente: ASSM S.p.A. per i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone (fino al 31.12.2006), Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino, ASSEM S.p.A. per i servizi di acquedotto e depurazione del Comune di San Severino Marche e gli stessi Comuni di Acquacanina, Apiro, Bolognola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone (dal 1.1.2007), Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche (per il servizio di fognatura), Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita e Visso, in quanto gestori diretti del servizio (in economia).

Responsabilità, diritti ed obblighi conseguenti all'affidamento e alla gestione del servizio nascono quindi in capo ad UNIDRA S.c.r.l. solo conseguentemente alla firma della Convenzione e nei modi e termini da essa e dalla presente Direttiva stabiliti.

Entro 180 giorni dalla firma della Convenzione l'AATO 3 procederà alla modifica consensuale delle clausole della Convenzione che non risultano più attuali, realistiche o realizzabili, a causa del lasso di tempo trascorso fra l'approvazione e la sua firma.

Macerata, 14 maggio 2009

ALLEGATO 1

Società operativa	Comune
ASSEM	San Severino Marche
ASSM	Belforte del Chienti
	Caldarola
	Cessapalombo
	Serrapetrona
	Tolentino
Da definire	Apiro
NewCo	Castelraimondo
	Fiuminata
	Gagliole
	Pioraco
Valli Varanensi	Acquacanina
	Bolognola
	Camerino
	Castelsantangelo sul Nera
	Fiastra
	Fiordimonte
	Monte Cavallo
	Muccia
	Pieve Torina
	Pievebovigliana
	Serravalle del Chienti
	Ussita
	Visso